

INTRODUZIONE

La responsabilità civile ha subito un'evoluzione continua che ha portato ad un vero e proprio ripensamento del sistema della responsabilità.

La disciplina italiana del risarcimento affonda le sue radici nel diritto romano¹.

Essendo l'Italia appartenente alla tradizione di *civil law*, al risarcimento del danno è sempre stata riconosciuta, fino a pochi anni fa, unicamente la funzione riparatoria-compensativa. Al consociato che abbia subito effetti pregiudizievoli dalla condotta antigiuridica altrui è riconosciuta la facoltà di attivarsi per ristorare integralmente la propria sfera patrimoniale, riportando la situazione allo *status quo ante*.

Funzione principale della responsabilità civile nel nostro ordinamento è quindi quella di ripristino della situazione patrimoniale precedente all'illecito, un "annullamento", per così dire, delle conseguenze dannose cagionate da quest'ultimo, senza ricomprendere, nello scopo del risarcimento, una forma di sanzione nei confronti dell'autore della condotta antigiuridica.

La Corte di Cassazione ha però recentemente aperto la strada al riconoscimento di una polifunzionalità della responsabilità civile, attraverso l'ammissione di un istituto tipico degli ordinamenti di *common law*, i danni punitivi, sulla scia dei *punitive damages* inglesi.

Attraverso il riconoscimento espresso di questo istituto, non è più possibile parlare di sola funzione riparatoria-compensativa, in quanto è insito nel rimedio risarcitorio anche un fine di deterrenza e sanzionatorio per l'autore dell'illecito e per la generalità dei consociati.

Scopo della trattazione è di analizzare le vicende che hanno portato al riconoscimento del risarcimento punitivo, attraverso la sentenza della Cassazione n. 16601 del 2017, e di dare conto delle fattispecie esistenti nel nostro ordinamento, connotate da una *ratio* simile a quella dei *punitive damages*.

¹ V. D'ACRI, *I danni punitivi*, Roma, 2005, p.117 ss.

CAPITOLO PRIMO

LE ORIGINI DEI PUNITIVE DAMAGES

1. *I punitive damages nell'ordinamento americano. Funzione sanzionatoria nei confronti dei responsabili di condotte lesive poste in essere con dolo (malice) o con colpa grave (gross negligence). L'effetto deterrente nei confronti del singolo trasgressore e della generalità dei consociati.*

Nell'ordinamento italiano la responsabilità civile, fondata sul principio dell'integrale riparazione del danno² dettato dall'art. 2043 c.c., ha quale obiettivo quello di ristabilire l'equilibrio patrimoniale alterato dalla condotta illecita. La funzione è quella di compensare³ la perdita del danneggiato, traslandola al soggetto individuato quale responsabile, laddove è estranea la funzione sanzionatoria in senso proprio⁴.

² Cfr. G. PONZANELLI, *La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno*, in M. BUSSANI (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, ESI, 2006, p. 67; A. PINORI, E. CORRADI, *Il principio generale della riparazione integrale dei danni*, in *Contr. Impr.*, 1998, p. 1144 ss.

³ Sulle origini del principio compensativo v. P. FAVA, *La responsabilità civile: trattato teorico-pratico*, Milano, 2009, pp. 36 ss.

⁴ Cfr. M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2004, p. 670 ss. L'autore rileva come la funzione del risarcimento del danno non si possa considerare punitiva e che la pronuncia di condanna debba essere ponderata in base alla misura del disvalore subito dalla vittima.

Infatti, diversamente dal diritto penale, è indifferente che l'illecito da cui scaturisce l'obbligo di risarcire il danno sia colposo o doloso⁵. Dolo e colpa portano alle medesime conseguenze.

Appare chiaro come l'ordinamento italiano reperi l'esigenza di sanzionare propria del diritto penale, attribuendo al diritto civile il compito di ristabilire gli equilibri alterati⁶, mantenendo estranea l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile⁷.

Viceversa, nei sistemi di *common law*, in modo specifico negli Stati Uniti⁸, alla responsabilità civile è attribuita, oltre ad una finalità compensativa, anche una finalità sanzionatoria e deterrente⁹. In ambito civilistico, i *punitive* (o *exemplary*) *damages*¹⁰ sono l'istituto attraverso il quale viene perseguita la finalità extra-compensativa¹¹. Essi importano nel processo civile due funzioni tipiche della sanzione penale: la punizione del colpevole e la deterrenza degli illeciti¹².

È impossibile parlare di un'unica forma di danni punitivi. I tratti dei *punitive damages*¹³, infatti, variano da Stato a Stato, essendo la materia di competenza delle specifiche legislazioni federali, ma mantengono invariata la loro primaria natura *non compensatory*. Vengono infatti liquidati dalle giurie in favore del danneggiato in aggiunta ai *compensatory damages* (danni con funzione compensativa alla stregua degli ordinamenti di *civil law*) allo scopo ulteriore di sanzionare la condotta del

⁵ Cfr. F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, ESI, 2013, p. 66 ss.

⁶ Sulle funzioni del risarcimento cfr. M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, cit. p. 699 ss.

⁷ Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183.; Cass., sez. Unite, 11 febbraio 2008 n. 26972 e Cass., sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26975, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui "nel nostro sistema il risarcimento deve coprire l'intero danno ma non oltre quello".

⁸ Cfr. G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p.435.

⁹ Negli USA la categoria dei *punitive damages* trova applicazione soprattutto nei casi di responsabilità del produttore da prodotto difettoso.

¹⁰ Cfr. V. D'ACRI, *I danni punitivi*, Roma, 2005, p. 47 ss.: "I danni punitivi, pur originando dalla nozione inglese, se ne sono distaccati e si sono sviluppati in modo peculiare, risultando disponibili in via generale per ogni caso di "highly reprehensible civil wrongdoing". L'origine storica dei danni punitivi è risalente nel tempo, potendosi individuare una prima forma già nel codice di Hammurabi, del 2000 a.C. circa, nelle leggi ittite del 1400 a.C., ed altresì nelle leggi di Mosè del 110 a.C."

¹¹ V. G. PONZANELLI, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p.25.

¹² La Corte Suprema degli Stati Uniti, in *State Farm Mut. Auto. Ins. Co. V. Campbell*, 538 U.S. 408 (2003) ha confermato che fra diritto civile e diritto penale esiste un concorso nella repressione delle condotte illecite, ribadendo però che i danni punitivi non possono essere considerati come sostituti delle sanzioni penali.

¹³ Che andrebbe tradotto come "risarcimento punitivo" anziché danni punitivi, dato che *damages* non indica il danno (pregiudizio subito dalla vittima) ma la somma di denaro dovuta dall'autore dell'illecito nei confronti della vittima, quindi il risarcimento.

danneggiante che risulti particolarmente riprovevole o fraudolenta. Sono le Corti dei singoli Stati a stabilire, nel rispetto dei diritti processuali costituzionalmente garantiti, le condizioni per il ricorso ai danni punitivi.

Peraltro, il riconoscimento di sentenze comminatorie di *punitive damages* non avviene senza limiti¹⁴. Per mettere un freno al dilagare di verdetti contenenti somme esorbitanti la Suprema Corte federale, con il caso *BMW of North America, Inc. v. Gore*¹⁵ ha posto come limite invalicabile la ragionevole proporzione (*reasonable proportion*) della somma irrogata a titolo di *punitive damages* e i danni riconosciuti a titolo compensativo.

Era infatti sorto un dibattito circa la costituzionalità dell'istituto per contrasto con la regola del *due process clause* di cui al XIV Emendamento e con il divieto di *excessive fines clause* sancito nel VIII Emendamento, dovuto all'eccessivo ammontare delle somme a titolo di *punitive damages*, che arrivarono a raggiungere cento volte la somma del risarcimento compensativo.

I *punitive damages* servono innanzitutto a punire la condotta del danneggiante produttiva di danno, quando questi abbia agito con dolo (*malice*) o colpa grave (*gross negligence*), o comunque quando essa sia espressione di un livello di riprovevolezza particolarmente elevato¹⁶. Ulteriore valenza è quella di monito per lo stesso danneggiante e per l'intera collettività, in modo da disincentivare eventuali comportamenti simili alla condotta sanzionata¹⁷. Funzione, quindi, sanzionatoria e deterrente, la quale giustifica una quantificazione eccedente rispetto al danno subito.

Essendo estraneo all'ordinamento statunitense il principio della soccombenza¹⁸, i *punitive damages* assolvono altresì ad una ragione di *compensation*, diretta a far recuperare al danneggiato le spese legali.

¹⁴ Vedi G. PONZANELLI, *I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip Morris della Corte Suprema americana*, in *Foro.it*, 2008, IV, c. 179 ss.

¹⁵ *U.S. Supreme Court, BMW of North America, Inc. V. Gore*, 517 U.S. 599 (1996).

¹⁶ La condotta illecita su cui si appunta il risarcimento punitivo viene descritta attraverso vari aggettivi quali *intentional, malicious, wilful, wanton, oppressive, reckless* e simili. Ognuno di essi coglie una particolare sfumatura di quello che si caratterizza come un atteggiamento che oltrepassa la soglia della semplice colpa, assumendo la connotazione del dolo o della manifesta indifferenza nei confronti dell'altrui diritto o, in alcuni ordinamenti, della negligenza talmente grossolana da essere parificata al dolo.

¹⁷ G. ALPA, *Diritto della responsabilità civile*, Roma-Bari, 2003, p. 289 ss.; M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, cit., p. 621 ss.

¹⁸ In Italia vige il principio della soccombenza, secondo cui i costi della causa finiscono per ricadere sulla parte che risulta perdente nella lite, mentre negli Stati Uniti, dove questo principio non trova alcun

Comune presupposto per la comminatoria del risarcimento punitivo è la prova a carico del danneggiato del carattere fraudolento o, più in generale, doloso della condotta lesiva del danneggiante.

Per comprendere il funzionamento dell'istituto dei *punitive damages* è opportuno esaminare i rapporti tra la Corte e la Giuria. È la prima che deve accertare l'esistenza di una prova chiara (*evidence*) per la concessione dei *punitive damages*, ma sarà la giuria, fondamentale figura giuridica processuale, ad emanare il verdetto sulla colpevolezza del convenuto e a stabilire il *quantum* del risarcimento spettante al danneggiato.

Il potere deliberativo attribuito alla giuria viene però limitato dall'obbligo di seguire le linee guida dettate dal giudice togato che, prima del processo civile, impartisce specifiche istruzioni¹⁹ sulle condizioni alle quali è opportuno e possibile punire il convenuto con un risarcimento esemplare. Le indicazioni²⁰ devono essere il meno vaghe possibile, per evitare che la condanna al pagamento possa derivare da pregiudizi personali della giuria, la qual cosa porterebbe inevitabilmente all'annullamento del verdetto²¹.

riconoscimento, il ricorso ai c.d. "*punitive damages*" consente di recuperare le spese processuali eventualmente anticipate dal danneggiato, altrimenti non comprese nel mero risarcimento dei danni.

¹⁹ Cfr. F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, cit., p. 247 ss.

²⁰ Cfr. Ad esempio, le istruzioni che la Corte fornì, in punto di *punitive damages*, alla giuria nel giudizio di primo grado del caso *Pacific Mutual Life Insurance Co. v Haslip*, 499 U.S. 1 (1991): «Now, if you find that fraud was perpetrated then in addition to compensatory damages you may in your discretion, when I say you don't have to even find fraud, you wouldn't have to, but you may, the law says you may award an amount of money known as punitive damages.

This amount of money is awarded to the plaintiff but it is not to compensate the plaintiff for any injury. It is to punish the defendant. Punitive means to punish or it is also called exemplary damages, which means to make an example. So, if you feel or not feel, but if you are reasonably satisfied from the evidence that the plaintiff, whatever plaintiff you are talking about, has had a fraud perpetrated upon them and as a direct result they were injured and in addition to compensatory damages you may in your discretion award punitive damages.

Now, the purpose of awarding punitive or exemplary damages is to allow money recovery to the plaintiffs, it does to the plaintiff, by way of punishment to the defendant and for the added purpose of protecting the public by deterring the defendant and others from doing such wrong in the future. Imposition of punitive damages is entirely discretionary with the jury, that means you don't have to award it unless this jury feels that you should do so. Should you award punitive damages, in fixing the amount, you must take into consideration the character and the degree of the wrong as shown by the evidence and necessity of preventing similar wrong.»

²¹ Così la Corte Suprema degli Stati Uniti, in *Honda Motor Co. V. Oberg*, 512 U.S. 415 (1994).

2. *Grado di colpevolezza del danneggiante e distanza dal limite del giuridicamente tollerabile: quantificazione dei punitive damages. L'incondizionato potere attribuito alla giuria di irrogazione e quantificazione della condanna al pagamento di punitive damages.*

I *punitive damages* vengono irrogati con lo scopo di scoraggiare attività dolose e di punire il responsabile di una condotta i cui connotati risultano particolarmente riprovevoli. Non basta infatti la mera negligenza²².

Nell'elemento soggettivo dell'illecito vengono identificati i comportamenti *intentional wrongs* sorretti da *malicious behaviour, evil motive, malice* (che nel nostro ordinamento trova il corrispondente nella figura giuridica del dolo)²³. Ci si trova quindi davanti a condotte di particolare gravità, ma spesso è sufficiente la presenza di un *reckless behaviour* o una *gross negligence*²⁴, ossia comportamenti incoscienti, avventati o caratterizzati da colpa grave.

Presupposti per la condanna all'ultracompensazione sono quindi il grado di riprovevolezza della condotta lesiva e, più in generale, la distanza della condotta dal limite del giuridicamente tollerabile. È qui che si inserisce l'onere probatorio richiesto dai *punitive damages*: nonostante si basi sull'alta probabilità della responsabilità del

²² Ipotesi confermata con le sentenze della *New York Supreme Court, Appellate Division*, nei casi *Ferguson v. City of New York*, 901 N.Y.S.2d 609 (2010) e *Ross v. Louise Wise Servs., Inc.*, *ivi*, 2007, p. 509 ss.

²³ Sul concetto di *malice* e sua rilevanza nell'applicazione dei *punitive damages*, cfr. G PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, cit., p. 447. L'autore, nelle conclusioni, rileva come il dogma dell'imprescindibilità della *malice* nell'applicazione dei danni punitivi è quasi del tutto venuto meno nella sostanza, seppur non nella forma.

²⁴ D. ELLIS, *Fairness and Efficiency in S. Cal. L. Rev.*, 1982, 2, p. 36- 37, definisce la *gross negligence* come qualcosa di diverso rispetto alla *negligence*, come segnalato dall'epiteto "gross", ma al tempo diversa dalla *recklessness*: la condotta si caratterizza come *gross negligent* quando il rischio di danno prevedibile supera il costo delle misure precauzionali volto ad evitarlo e il margine che separa i due valori monetari è maggiore di quanto avviene nel caso di condotta negligente ma minore rispetto al margine che caratterizza la condotta *reckless*.

convenuto, richiede una prova certa, un'evidenza chiara del fatto che l'accusato sia colpevole di frode o malizia. Viene così attenuata così la rigidità dell'onere probatorio, poiché è sufficiente la dimostrazione di una condotta impropria, oltraggiosa o fraudolenta²⁵.

Non esiste una formula ad hoc usata dalle giurie per quantificare la somma liquidata a titolo di *punitive damages*: il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità della giuria, arrivando a casi eclatanti nei quali il *quantum* del danno punitivo è stato equivalente a 500 volte il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore.

Una potenziale forma di controllo delle decisioni della giuria si riscontra nel potere attribuito al giudice di revisione e modifica del *quantum* della somma del risarcimento ultracompensativo proposto dalla giuria, in ipotesi di manifesta eccessività e sproporzione rispetto al *compensatory damages* accordato. Infatti, se il giudice ritiene che il risarcimento sia troppo basso o, al contrario, eccessivamente elevato (*grossly excessive*), attraverso il meccanismo del c.d. *remittitur* può aumentare o diminuire la somma dei danni punitivi e, se la decisione non viene accettata dalle parti in giudizio²⁶, può disporre un nuovo dibattimento.

Il ruolo delle giurie nell'applicazione di tale voce di danno, il cui potere deriva ed è garantito direttamente dal VII emendamento della costituzione americana, è stato più volte contestato, in quanto ritenute composte da soggetti non adeguatamente preparati. Suddetta tesi non è stata però confermata dalle statistiche sull'argomento²⁷.

La massima espansione dei *punitive damages* è stata riscontrata con riguardo alla responsabilità del produttore, in particolare nel caso di aziende produttrici di prodotti da fumo nell'ambito del c.d. "danno da fumo"²⁸. Si parla in tale ambito di rischio di *overkill* in quanto i danni punitivi non sono di per sé eccessivamente onerosi ma

²⁵ V. F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, cit., p. 251. Sulla necessità di una condotta fraudolenta v. *Pacific Mutual Life Insurance Co. V. Haslip*, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 235 ss., che costituisce uno dei precedenti più significativi del percorso di verifica della costituzionalità dei danni punitivi negli Stati Uniti d'America.

²⁶ Come nel caso *Honda Motor Company v. Oberg*, 512 U.S. 415 (1994), in *Foro it.*, 1995, IV, c. 2004 ss.

²⁷ Cfr. G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, cit., p. 448, osserva che la giuria incontra alcune limitazioni, nello specifico le istruzioni impartite dal giudice togato, e non avrebbe un potere assoluto nella determinazione del *quantum* dei danni punitivi.

²⁸ Cfr. G. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il "grande freddo" dei danni punitivi*, *Foro it.*, 2000, IV, p. 450 ss.

possono costituire una somma in grado di determinare la crisi economica dell'azienda.²⁹

Il diffuso utilizzo dei *punitive damages* e il loro crescente ammontare, dovuto alla mancanza di parametri di delimitazione³⁰ (assumendo i connotati di *grossly excessive*), ha posto dei dubbi circa la legittimità costituzionale dell'istituto con riguardo all'ottavo e al quattordicesimo emendamento della Costituzione americana. Il primo sancisce il divieto di sanzioni pecuniarie eccessive (*excessive fines clause*) mentre il secondo stabilisce il *due process of law clause*³¹ e il divieto del *double jeopardy*³².

Negli ultimi dodici anni, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata svariate volte sul tema. Nelle prime due occasioni la Corte ha respinto gli appelli presentati contro delle decisioni emesse dalle corti statali dell'Alabama³³ e del West Virginia³⁴, i quali lamentavano un ammontare eccessivo della somma concessa a titolo di *punitive damages* e una violazione della *due process clause*. Nel respingere gli appelli, la Corte ha ribadito come sia importante valutare in termini di comparazione i danni liquidati a titolo compensativo e quelli concessi con funzione punitiva. Ha inoltre sottolineato come il verdetto della giuria non fosse stato privo di parametri direttivi, in quanto le istruzioni preventivamente impartite dal giudice erano idonee e corrette.

²⁹ V. G. PONZANELLI, "Punitive damages" e "due process clause": *l'intervento della Corte Suprema USA*, in *Foro It.*, 1991, IV, p. 236.

³⁰ «Si da ravvisarsi in capo alla giuria "la c.d. sindrome di *Robin Hood*"» E. D'ALESSANDRO, *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.* 2007, p. 403.

³¹ Ai sensi della quale nessuno può privare alcuna persona della vita, della libertà o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale. "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws [...]"; *XIV Amendment to the United States Constitution*.

³² Applicazione del generale principio *ne bis in idem* in materia penale, ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto a processo due volte per la stessa causa.

³³ *Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip*, in *Foro it.*, 1991, IV, 235, con nota di G. PONZANELLI, "Punitive damages" e "due process clause": *l'intervento della Corte suprema Usa*.

³⁴ *Txo Production Corp. v. Alliance Resources Corp.*, in *Foro it.*, 1994, IV, 92 con nota di G. PONZANELLI, *Non c'è due senza tre: la Corte suprema Usa salva ancora i danni punitivi*.

3. *Il caso Gore quale spinta al ridimensionamento del quantum sanzionatorio. L'incostituzionalità dei grossly excessive ed i criteri di determinazione elaborati dalla Suprema Corte.*

Nonostante gli interventi della Suprema Corte, sempre più spesso la giuria usò impropriamente il potere di quantificazione della somma a titolo punitivo a lei spettante. Irrogando sentenze di condanna con un ammontare particolarmente elevato, fece perdere all'istituto la sua portata deterrente, usandolo invece con il solo scopo di punire i convenuti per il loro comportamento oltraggioso, adattando e ancorando la condanna alla loro situazione patrimoniale.

L'accumularsi di denunce di illegittimità costituzionale, relativamente all'ammontare spropositato della somma liquidata a titolo punitivo, portò ad un indebolimento della concreta incisività dell'istituto.

Dopo ben tre pronunce con cui la Corte suprema Usa difese a spada tratta i *punitive damages*³⁵, ci fu un brusco cambiamento di rotta con la decisione del caso *Gore*³⁶, con la quale si ridisegnarono i confini labili dell'istituto e le limitazioni al quantum liquidato.

Il caso. Un medico dell'Alabama, dopo aver acquistato una Bmw, pagandola come nuova, si rese conto che l'auto era stata riverniciata dal concessionario per coprire i danni causati dal trasporto. Dopo aver citato in giudizio per truffa il rivenditore, si accortò che la politica aziendale che Bmw usava era quella di rivendere auto

³⁵ La prima (*Browning Ferris v. Kelco*) è stata commentata da M. S. ROMANO, *Danni punitivi ed eccesso di deterrenza: gli (incerti) argini costituzionali*, in *Foro it.*, 1990, IV, p. 174 ss.; la seconda (*Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip*) commentata da G. PONZANELLI, *Punitive damages e due process clause: l'intervento della Corte Suprema USA*, in *Foro. it.*, 1991, IV, p. 235 e ss.; la terza (*Txo Production Corp. v. Alliance Resources Corp.*), anch'essa commentata da G. PONZANELLI, *Non c'è due senza tre: la Corte Suprema USA salva ancora i danni punitivi*, in *Foro it.*, 1994, IV, p. 92 e ss.

³⁶ *BMW of North America, Inc. v. Gore*, 517 U.S. 559 (1996)

danneggiate come se fossero nuove. Da qui la richiesta di condanna ad un risarcimento esemplare, “necessario a indurre la casa automobilistica a modificare la politica aziendale messa in atto sull’intero territorio nazionale”³⁷.

Questo portò la giuria a pronunciarsi in favore dell’attore e a riconoscergli 4000 dollari a titolo di risarcimento del danno e 4 milioni di dollari a titolo punitivo, motivati in ragione della “*gross, oppressive and malicious fraud*”, consistente nel fatto di aver tenuto nascosto all’acquirente le riparazioni effettuate al veicolo venduto come nuovo.

La giuria arrivò ad una somma talmente elevata (rapporto 1:500) calcolando il numero plausibile di casi in cui *Bmw of North America* aveva agito in quel modo.

La somma venne successivamente ridotti a due milioni dalla Corte suprema dell’Alabama³⁸. La società condannata ricorse alla Corte suprema USA, la quale sancì l’illegittimità costituzionale dei danni punitivi, lesivi della clausola del *due process of law* poiché spropositati, e fissò tre criteri generali cui le Corti statali, da quel momento in poi, si sarebbero dovute attenere nell’irrogazione del risarcimento punitivo, al fine di valutare se la concessione sia *grossly excessive* e quindi lesiva delle garanzie costituzionali³⁹.

Vengono così definitivamente dichiarati incostituzionali i risarcimenti punitivi eccessivi e spropositati, mettendo un freno alla quasi totale discrezionalità delle giurie in tema di *quantum* accordato a titolo punitivo.

Nello specifico, i criteri elaborati dalla Suprema corte furono:

³⁷ Del caso dà conto F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell’illecito civile*, cit. p. 266.

³⁸ La Corte Suprema dell’Alabama, 646 So.2d 619 (Ala. 1994), pp. 625, 627 e 629 “concluded that BMW’s conduct was reprehensible; the nondisclosure was profitable for the company; the judgment would not have a substantial impact upon BMW’s financial position; the litigation had been expensive; no criminal sanctions had been imposed on BMW for the same conduct; and the punitive award bore a reasonable relationship to the harm that was likely to occur from BMW’s conduct as well as the harm that actually occurred. The Alabama Supreme Court did, however, rule in BMW’s favor on one critical point; The court found that the jury improperly computed the amount of punitive damages by multiplying Dr. Gore’s compensatory damages by the number of similar sales in other jurisdictions. Having found the verdict tainted, the court held that a constitutionally reasonable punitive damages award in this case is \$2,000,000, and therefore ordered a remittitur in that amount” (passo tratto dalla sentenza della Corte Suprema, *Gore*, cit., p. 566 ss.)

³⁹ *Bmw of North America, Inc. v. Gore*, cit., 599, con nota di G. PONZANELLI, *L’incostituzionalità dei danni punitivi “grossly excessive”*, *Foro it.*, 1996, IV, 421 ss.

- a) La gravità della condotta del convenuto (maggiore è la repressibilità del fatto, maggiore sarà la somma concedibile a titolo punitivo⁴⁰);
- b) Un rapporto ragionevole tra il pregiudizio potenziale o attuale sofferto dall'attore e l'importo dei danni punitivi⁴¹;
- c) Il rapporto tra i danni punitivi e le altre sanzioni civili o penali previste per condotte simili⁴².

Questi indici vennero stabiliti in modo tale da evidenziare il livello di riprovevolezza della condotta, così che i convenuti potessero prevedere l'intensità della risposta sanzionatoria.

Nel caso in esame, la Corte arrivò alla conclusione che il convenuto non fosse stato messo nelle condizioni di prevedere l'entità e l'ammontare del risarcimento esemplare poi applicato⁴³.

Tale soluzione, pur essendo abbastanza influente⁴⁴, non fu però totalmente sufficiente a migliorare la situazione.

Sette anni dopo, con la sentenza *State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell*⁴⁵, la Corte è tornata sull'argomento per precisare alcuni punti rimasti irrisolti nel caso Gore. Tra il 1996 e il 2003, infatti, i giudici statuali avevano dato più volte

⁴⁰ Cfr. F. D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Europa dir. priv.*, 2009, p. 909 ss.; P. PARDOLESI, *Danni punitivi*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg. I, Torino, 2007, p. 452 ss.

⁴¹ Si noti come la Corte non ha in questa occasione stabilito un rapporto matematico fra le due voci di danno, ma ha inteso "rapporto ragionevole" quale mera proporzionalità tra *punitive damages* e *compensatory damages*, ragione per cui tale criterio venne poi più volte disatteso.

⁴² Cfr. F. BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008, p. 85 ss. "Il terzo criterio è stato utilizzato poco dalle corti e in modo confuso. La maggioranza delle decisioni ha di fatto negato la sua importanza, considerandolo addirittura un mero consiglio. Anche quando è stato tenuto presente, veniva interpretato solo come esigenza che il convenuto abbia avuto *fair notice* della sanzionabilità della sua condotta con i danni punitivi oppure si è notata una certa difficoltà delle corti nell'individuare le sanzioni comparabili".

⁴³ "Three guideposts, each of which indicates that BMW did not receive adequate notice of magnitude of the sanction that Alabama might impose for adhering to the nondisclosure policy adopted in 1983, lead us to the conclusion that the \$2 million award against BMW is grossly excessive: the degree of reprehensibility of the nondisclosure; the disparity between the harm or potential harm suffered by Dr. Gore and his punitive damages award; and the difference between this remedy and the civil penalties authorized or imposed in comparable cases" (Gore, cit. p. 574 s.).

⁴⁴ I tre criteri furono usati nel caso *Schimizzi v. Illinois Farmers Ins. Co.*, 928 F. Supp. 760 (N.D. Ind. 1996) per ridurre i danni punitivi nei confronti di Illinois Farmers insurance Co. da \$600.000 a \$135.000.

⁴⁵ Commentata da G. PONZANELLI, *La "costituzionalizzazione" dei danni punitivi: tempi duri per gli avvocati nordamericani*, *Foro it.*, 2003, II, p. 356 e ss.